



FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE

Iscritto alla I Sez. Speciale Fondi Pensione Preesistenti dell'Albo tenuto dalla
COVIP con il n. 1084 - Istituito in Italia



Via del Tritone, 46 - 00187 ROMA

+39 066976431

fondopensioneagenti@fonage.it

fondopensioneagenti@legalmail.it

www.fonage.it

Nota informativa

(valida per iscritti in base a domanda di iscrizione presentata dopo il 31.12.2014)

Il Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

La Nota informativa è composta da 2 PARTI e da un'Appendice:

- la **PARTI I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE'**, contiene INFORMAZIONI DI BASE ed è suddivisa in **4 SCHEDE** ('Presentazione'; 'Informazioni sui costi di partecipazione'; 'I destinatari e i contributi'; 'Le prestazioni');
- la **PARTI II 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE'**, contiene INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO, è composta da **3 SCHEDE** ('Le informazioni sull'investimento'; 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'; 'Regime fiscale') ed è DISPONIBILE SUL SITO WEB (www.fonage.it);
- l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'**.

La **Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'** e l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'** costituiscono parte integrante del MODULO DI ADESIONE.



Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

(valida per iscritti in base a domanda di iscrizione presentata dopo il 31.12.2014)

FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'Presentazione'

(in vigore dal 01/01/2025)

Premessa

Quale è l'obiettivo

Il Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione (di seguito FPA) è un fondo di previdenza complementare preesistente di cui all' art. 20 del d.lgs. n. 252/05. È iscritto al n. 1084 della I sezione speciale dell'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (**COVIP**).

Come funziona

FPA è un'associazione con personalità giuridica, senza scopo di lucro, che eroga, **in regime di prestazione definita**, prestazioni pensionistiche di vecchiaia, pensione anticipata, invalidità ed ai superstiti.

Come contribuire

L'adesione a FPA dà diritto a un contributo da parte della Compagnia di Assicurazione mandante.
La decorrenza, la misura e la periodicità della contribuzione sono fissate dallo Statuto-Regolamento del Fondo. Tuttavia è possibile determinare la contribuzione anche in misura superiore.
Il contributo della Compagnia di Assicurazione mandante spetta unicamente nel caso in cui l'Agente versi al Fondo almeno il contributo minimo a proprio carico.

Quali prestazioni puoi ottenere

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita verrà erogata una **rendita**, reversibile ai famigliari superstiti previsti dallo Statuto.
Prima del perfezionamento del diritto alla prestazione pensionistica, in ipotesi di perdita permanente della capacità di lavorare per infermità, difetto fisico o mentale o per infortunio, con almeno 5 anni di contribuzione al Fondo ed entro 3 anni dall'ultimo contributo versato, è possibile richiedere la **pensione di invalidità**.
In caso di decesso dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto alla pensione, con almeno 5 anni di contribuzione ed entro 3 anni dall'ultimo versamento (o in alternativa con almeno 15 anni di versamenti al Fondo) verrà erogata una **pensione indiretta** ai familiari superstiti.
In ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento del diritto alla pensione, è consentito **riscattare** la posizione.

Trasferimento

Trascorsi due anni di iscrizione a FPA, è possibile richiedere il **trasferimento** della posizione maturata presso altra forma pensionistica complementare di cui al d.lgs. n.252/2005. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

I benefici fiscali

La partecipazione a FPA consente di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.



Consulta la Sezione 'Dove trovare ulteriori informazioni' per capire come approfondire tali aspetti.

Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione

Forniamo ora alcuni esempi di pensione di vecchiaia.

Le quote di pensione indicate di seguito sono al lordo delle imposte, hanno valore esclusivamente indicativo e non possono in alcun modo essere considerate impegnative per il Fondo.

Ricordiamo che la pensione erogata da questo Fondo può essere composta da tre quote:

1. pensione base;
 2. maggiorazione aggiuntiva;
- che insieme compongono la pensione ordinaria alle quali può essere aggiunta la
3. maggiorazione integrativa, se risulta versata anche la contribuzione integrativa facoltativa.

Pensione ordinaria (pensione base + quota aggiuntiva):

Un iscritto che ha cominciato a pagare nel 2017 a **30 anni** di età avrà alla scadenza dei 70 anni*, prevista per l'erogazione della pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione ordinaria (base + aggiuntiva) di circa **8.600 euro** lorde annue.

Un iscritto che ha cominciato a pagare nel 2017 a **35 anni** di età avrà alla scadenza dei 70 anni*, prevista per l'erogazione della pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione ordinaria (base + aggiuntiva) di circa **8.000 euro** lorde annue.

Un iscritto che ha cominciato a pagare nel 2023 a **40 anni** di età avrà alla scadenza dei 69 anni*, prevista per l'erogazione della pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione ordinaria (base + aggiuntiva) di circa **7.300 euro** lorde annue.

Quota integrativa (se si è aderito alla relativa gestione):

Alla pensione ordinaria come sopra determinata si aggiunge la maggiorazione conseguente al versamento della contribuzione integrativa. Nel prospetto che segue viene indicata la quota integrativa annua liquidabile ad un iscritto che andrà in pensione di vecchiaia a 70 anni* di età a fronte di un versamento costante annuo ininterrotto di **1.000,00 euro**. L'importo non tiene conto delle eventuali rivalutazioni annuali da riconoscere in base a quanto disposto dall'art. 4, comma VI-bis, dello Statuto.

<i>Età</i>	<i>Importo maggiorazione</i>	<i>Età</i>	<i>Importo maggiorazione</i>	<i>Età</i>	<i>Importo maggiorazione</i>	<i>Età</i>	<i>Importo maggiorazione</i>
30	€ 2.762	41	€ 1.911	52	€ 1.147	63	€ 456
31	€ 2.681	42	€ 1.839	53	€ 1.081	64	€ 397
32	€ 2.600	43	€ 1.766	54	€ 1.016	65	€ 338
33	€ 2.521	44	€ 1.695	55	€ 951	66	€ 280
34	€ 2.442	45	€ 1.624	56	€ 887	67	€ 223
35	€ 2.364	46	€ 1.554	57	€ 824	68	€ 166
36	€ 2.287	47	€ 1.484	58	€ 761	69	€ 110
37	€ 2.210	48	€ 1.415	59	€ 699		
38	€ 2.134	49	€ 1.347	60	€ 638		
39	€ 2.059	50	€ 1.280	61	€ 577		
40	€ 1.985	51	€ 1.213	62	€ 516		

L'età è la differenza tra la data prevista per il versamento (31 gennaio) e la data di nascita.

L'importo della maggiorazione è annuo ed è al lordo delle imposte ed è liquidabile a 70 anni di età con un versamento annuo costante ininterrotto di 1.000 euro a partire dall'età indicata nella prima colonna.

* L'età pensionabile è un'ipotesi e non tiene conto della progressione del requisito di pensionamento.

Esempio: un iscritto che inizia a versare a partire dall'età di 37 anni una quota di contribuzione integrativa pari a 1.000 euro l'anno, all'età di pensionamento (70 anni) avrà una maggiorazione della pensione pari a **€ 2.210,00** lorde annue.

Cosa fare per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **Modulo di adesione**.

All'atto dell'iscrizione l'Agente acquisisce il diritto al contributo della Compagnia mandante. L'iscrizione al Fondo è facoltativa e può essere richiesta in qualsiasi momento compilando il Modulo di adesione per il tramite della Impresa di Assicurazione che, all'atto del conferimento del mandato, "invita" l'Agente ad aderire al Fondo.

Successivamente all'iscrizione tutti gli anni di svolgimento dell'attività devono essere coperti da contribuzione. È facoltà dell'aderente versare a proprio totale carico la contribuzione ordinaria per gli anni di espletamento dell'attività agenziale precedenti a quello dell'iscrizione.

L'Agente iscritto, se cessa dall'attività agenziale potendo far valere almeno 10 anni di contribuzione, può chiedere di proseguire volontariamente l'iscrizione, pagando anche la quota che sarebbe risultata a carico dell'Impresa.

L'adesione al Fondo decorre dalla data di ricezione del Modulo di adesione. In ogni caso, la contribuzione dovuta al Fondo è annuale e indivisibile, per cui indipendentemente dalla data di perfezionamento dell'adesione, il contributo è dovuto nella misura intera prevista dallo Statuto.

I rapporti con gli aderenti

FPA trasmette ogni anno una comunicazione (**Comunicazione periodica – fase di contribuzione**) contenente un aggiornamento sulla contribuzione versata al Fondo e un preventivo della rendita che si riceverà al pensionamento.

FPA mette, inoltre, a disposizione dell'aderente, nell'**area riservata** del sito *web* www.fonage.it, alla quale gli Iscritti possono accedere in seguito a registrazione, informazioni di dettaglio relative alla propria posizione contributiva, nonché strumenti utili ad effettuare le varie scelte.

In caso di necessità, è possibile contattare FPA telefonicamente, via *e-mail*, PEC o posta ordinaria.

Eventuali reclami che evidenzino presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento del Fondo devono essere presentati in forma scritta e indirizzati:

- a mezzo raccomandata a **Fondo Pensione Agenti Professionisti di Assicurazione - via del Tritone 46 - 00187 Roma**;
- a mezzo PEC a fondopensioneagenti@legalmail.it.

In alternativa, è possibile caricare eventuali reclami nella propria area riservata del sito *web*, attraverso la compilazione di un apposito modulo, scaricabile dalla Sezione Modulistica del sito stesso.



*Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP. Consulta la **Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP** (www.covip.it).*

Dove trovare ulteriori informazioni

Per acquisire ulteriori informazioni, consultare i seguenti documenti:

- la **Parte II 'Le informazioni integrative'**, della Nota informativa, composta dalle **Schede 'Le informazioni sull'investimento', 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' e 'Regime fiscale'**, che contiene informazioni di dettaglio sul trattamento fiscale delle prestazioni;
- lo **Statuto-Regolamento**, che contiene le regole di partecipazione a FPA (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del Fondo;
- il **Documento sulla politica di investimento**, che illustra la strategia di gestione delle risorse di FPA.
- l'Appendice **"Informativa sulla sostenibilità"** che contiene le informazioni da fornire al

pubblico in materia di sostenibilità.

- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il Documento sul sistema di governo, ecc.).



*Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito web (www.fonage.it).*

*È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

(valida per iscritti in base a domanda di iscrizione presentata dopo il 31.12.2014)

FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'Informazioni sui costi di partecipazione'

(in vigore dal 01/01/2026)

I costi nella fase di accumulo

Le spese per la gestione amministrativa del Fondo sono coperte da un contributo annuo posto per metà a carico dell'Agente e per metà a carico dell'Impresa. Tale contributo per il 2026 è stato fissato a 194,00 euro.

Non sono previsti costi specifici per l'esercizio di prerogative individuali, quali il riscatto o il trasferimento.

Gli oneri connessi alla gestione finanziaria del patrimonio sono imputati direttamente alla gestione finanziaria stessa.

I costi nella fase di erogazione

A carico dei titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità ed invalidità) è posto un contributo pari a euro 1,00 mensili. Il predetto contributo viene trattenuto direttamente dal rateo di pensione.

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

(valida per iscritti in base a domanda di iscrizione presentata dopo il 31.12.2014)

FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi'

(in vigore dal 01/01/2026)

- Fonti istitutive:** Il "Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione", è stato costituito con atto pubblico del 29.11.1975, a seguito di un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e SNA (Sindacato nazionale Agenti di assicurazione).
- Destinatari:** Il Fondo Pensione è destinato agli Agenti di assicurazione che svolgono la loro attività in Italia, Stato Città del Vaticano e San Marino, che siano iscritti nella sez. A del Registro Unico Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) istituito con d. lgs. n.209/2005 ed abbiano un mandato agenziale in corso con Impresa aderente all'ANIA.
- L'iscrizione è possibile anche per un Agente operante per Impresa non aderente all'ANIA se l'Impresa aderisce autonomamente al Fondo. A decorrere dall'1.9.2017 possono essere iscritti al Fondo gli Agenti che abbiano già compiuto i 50 anni di età a condizione che regolarizzino - con il versamento a proprio totale carico della contribuzione relativa, spese di gestione e interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V del Regolamento di esecuzione - il numero di anni di attività agenziale pregressa necessario ad acquisire, al raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime previdenziale obbligatorio, il minimo contributivo pari a 15 anni.
- Sono, altresì, esclusi dall'iscrizione gli Agenti, comunque denominati, che svolgono attività solo nel ramo trasporti.
- Sono iscrivibili anche i coagenti e la persona o le persone fisiche che, nel caso di una agenzia affidata contrattualmente ad una Società commerciale, sono da questa indicate all'Impresa assicuratrice mandante come rappresentanti della Società stessa, e quindi indipendentemente dal fatto che ne siano i legali rappresentanti, sempre che risultino iscritti alla predetta sezione del RUI.
- Contribuzione:** La contribuzione è annuale ed indivisibile ed è per metà a carico dell'Agente e per metà a carico delle Imprese. Viene versata per il tramite dell'Impresa delegata entro il 31 gennaio di ogni anno.
- In caso di conferimento di più mandati agenziali il contributo da versare resta sempre lo stesso ed il versamento deve essere materialmente effettuato da una sola delle Imprese mandanti scelta dall'Agente.
- Una volta che l'Impresa ha effettuato il versamento, l'Agente è tenuto a rimborsare alla stessa la quota anticipata a suo nome.
- La contribuzione dovuta al Fondo è la seguente:
- un **CONTRIBUTO BASE**, nel 2026 pari a **1.530,00** euro (metà a carico dell'Agente e metà a carico delle Imprese) rivalutabile annualmente, fino ad un massimo del 4%, in rapporto all'indice ISTAT sul costo della vita;

- un **CONTRIBUTO AGGIUNTIVO**, di importo pari al contributo base, di **1.530,00** euro, anch'esso per metà a carico Agente e per metà a carico Imprese;
- un **CONTRIBUTO INTEGRATIVO**, pari a **310,00** euro (155,00 euro a carico Agente e 155,00 euro a carico Imprese) il cui versamento - a differenza degli altri - è facoltativo e deve quindi essere espressamente richiesto dall'Agente al momento dell'iscrizione o successivamente.

2026		
Tipologia di contributo	Quota Agente	Quota Impresa
Contributo base	765,00	765,00
Contributo aggiuntivo	765,00	765,00
Totale	1.530,00	1.530,00
Totale versato	3.060,00	

Contributo integrativo	155,00	155,00
Totale versato	310,00	

La **contribuzione ordinaria (base + aggiuntiva)** è dovuta per intero per ogni anno o frazione di anno di attività agenziale, anche se l'Agente resta in carica soltanto fino a tutto il 1° gennaio o inizia l'attività il 31 dicembre.

È dovuta per tutto il periodo di svolgimento dell'attività agenziale anche se risulta già maturato il minimo di 15 anni di contribuzione richiesto per la liquidazione della pensione di vecchiaia.

L'obbligo contributivo cessa a partire dall'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia.

Il versamento del **contributo integrativo** che, come innanzi detto, è facoltativo (e deve pertanto essere richiesto dall'Agente all'Impresa delegata), deve essere effettuato dall'Impresa stessa (che successivamente verrà rimborsata dall'Agente per la quota di propria competenza) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Non è consentito il versamento del contributo integrativo riferito ad annualità pregresse.

Resta sempre ferma la possibilità per l'Agente di aumentare, senza limiti, la quota a proprio carico per ottenere un importo di pensione maggiore.

Quanto alle modalità di versamento dell'eventuale contributo al di sopra della quota minima di 310,00 euro l'Agente può:

- delegare l'Impresa al pagamento;
- versare direttamente al Fondo Pensione la maggior quota.

Per informazioni su questa seconda modalità di pagamento basterà telefonare o scrivere agli Uffici del Fondo, che forniranno tutte le informazioni necessarie.



*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FPA nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II 'Le informazioni integrative').*



Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

(valida per iscritti in base a domanda di iscrizione presentata dopo il 31.12.2014)

FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'Le prestazioni'

(in vigore dal 01/01/2025)

Prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche si acquisiscono al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio, fermo restando il perfezionamento degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto-Regolamento del Fondo.

Le prestazioni, erogate in rate bimestrali anticipate, sono liquidate su domanda degli aventi diritto corredata dalla documentazione richiesta.

La pensione è composta da tre quote, che rispecchiano la struttura dei contributi illustrata nella Scheda precedente:

- a) **quota base**, a decorrere dal 1.1.2013 la quota di pensione base (nel 2025 pari a 3.911,00 euro) viene corrisposta in misura intera al raggiungimento di 30 anni di contribuzione versata (vedi tabella H-bis allegata allo Statuto). In presenza di un numero di anni inferiore, l'importo della quota base è ridotto in proporzione al numero degli anni mancanti al raggiungimento del 30esimo;
- b) **quota aggiuntiva**, pari al 3% della stessa pensione base per ogni anno di contribuzione aggiuntiva versata successivamente al 01.01.2013;
- c) **quota integrativa**, calcolata in base alle tabelle allegato allo Statuto.

Agli iscritti con domanda di adesione entro il 31 dicembre 2021, è attribuita con effetto dal 1° gennaio 2022:

- una **maggiorazione pari al 6,40% della quota di pensione ordinaria (base e aggiuntiva)** maturata al 31 dicembre 2021 da riconoscersi al momento del perfezionamento del diritto alla prestazione, in aggiunta alla quota di pensione ordinaria spettante;

- una **maggiorazione della quota di pensione integrativa maturata al 31 dicembre 2021** da riconoscersi al momento del perfezionamento del diritto alla prestazione, in aggiunta alla quota di pensione integrativa spettante. La maggiorazione è pari al 10,50% ed è applicata a ciascuna componente della pensione integrativa – corrispondente ai versamenti effettuati tempo per tempo fino al 31 dicembre 2021 e calcolata con le modalità previste nell'art.4, comma VI, dello Statuto – dedotta e scontata del relativo tasso tecnico.

Le predette maggiorazioni hanno effetto anche nel calcolo della riserva matematica – di cui all'art.4bis dello Statuto nonché agli artt. 13 e 15 del Regolamento - utile alla determinazione dei valori di riscatto e trasferimento.

Agli iscritti, con domanda di adesione entro il 31 dicembre 2024, è riconosciuto, con effetto dal 1° gennaio 2025, un incremento della quota di pensione base di riferimento prevista dall'art. 4 dello Statuto – ed indicata come tempo per tempo rivalutata, nella Tabella E allegata - in misura pari al 6,5%.

Ai medesimi soggetti è altresì riconosciuta una maggiorazione della quota di pensione integrativa maturata al 31 dicembre 2024, non suscettibile di rivalutazione, da riconoscersi al momento del perfezionamento del diritto alla prestazione, in aggiunta alla quota di pensione integrativa spettante. La maggiorazione è pari al 12% ed è applicata a ciascuna componente della pensione integrativa – corrispondente ai versamenti effettuati tempo per tempo fino al 31 dicembre – dedotta e scontata del relativo tasso tecnico ed al netto dell'eventuale maggiorazione riconosciuta con le misure deliberate nel 2022.

Le predette maggiorazioni hanno effetto anche nel calcolo della riserva matematica – di cui all'art.4bis dello Statuto nonché agli artt. 13 e 15 del Regolamento - utile alla determinazione dei valori di riscatto e trasferimento.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2026, con riferimento alla Gestione Ordinaria è previsto un meccanismo di rivalutazione annuale da applicarsi alla quota di pensione base di riferimento per gli aderenti in fase di accumulo ed alla quota di pensione in corso di erogazione per i pensionati.

Per quanto riguarda la Gestione Integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2026 la rivalutazione, già prevista per le quote di pensione in fase di accumulo, è estesa anche alle maggiorazioni integrative deliberate nel 2022 e 2025.

La rivalutazione, per ciascuna delle Gestioni, sarà attribuita a condizione che il relativo Bilancio tecnico-attuariale, elaborato tenendo conto della rivalutazione stessa, evidenzia un saldo positivo non inferiore al 2% delle riserve tecniche, oltre alle attività supplementari previste dalle disposizioni vigenti.

La **pensione di vecchiaia** spetta all'Iscritto (sia uomo che donna) - che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime di base - che abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere 15 anni di contribuzione.

Condizione per la liquidazione della pensione con il requisito di 15 anni di contribuzione è che tale contribuzione sia costituita da contributi versati:

- per attività agenziale svolta con Impresa aderente;
- per attività agenziale svolta con Impresa non aderente;
- a seguito di regolarizzazione di periodi scoperti di contribuzione.

Nell'ipotesi in cui l'Agente al raggiungimento del requisito di età richiesto per la liquidazione della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio non possa far valere 15 anni di contribuzione ed abbia versato contributi in virtù dell'autorizzazione a proseguire volontariamente l'iscrizione, lo stesso ha diritto egualmente alla pensione di vecchiaia, a condizione che:

- possa far valere complessivamente, tra contribuzione da attività agenziale con Impresa aderente o non aderente, da riscatto e volontaria, 25 anni di contribuzione al Fondo,

ovvero

- possa far valere complessivamente, con il concorso della contribuzione volontaria, almeno 15 anni di contributi e risultino altresì coperti da contribuzione, senza interruzioni, tutti gli anni tra la data di inizio dei versamenti volontari e quella del raggiungimento del diritto alla pensione. La contribuzione nel periodo intercorrente tra l'inizio della prosecuzione volontaria ed il perfezionamento del diritto non è necessario che sia totalmente da prosecuzione volontaria, ma può essere, anche in parte, per ripresa dell'attività agenziale.

La decorrenza della pensione di vecchiaia è fissata al 1° giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

La **pensione anticipata** spetta all'iscritto che abbia compiuto il 60° anno di età (quindi anche in età superiore), sia cessato dall'attività agenziale, possa far valere almeno 35 anni di contributi ed abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio. La decorrenza della pensione anticipata è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché siano maturati i requisiti.

La **pensione di reversibilità** spetta ai superstiti dell'Agente, individuati dallo Statuto, che al momento della morte fosse già titolare di pensione (sia essa di vecchiaia, anticipata o invalidità) o avesse già maturato il diritto ad una delle anzidette pensioni dirette.

La pensione di reversibilità decorre, qualunque sia la data della domanda, dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso dell'Agente.

L'ammontare della pensione ai superstiti è stabilito in una quota dell'intero importo della pensione diretta già concessa o che sarebbe spettata al defunto.

Le quote sono:

- 1) il 60% al coniuge superstite o, in mancanza del coniuge, al figlio, inabile o minore o maggiorenne con qualifica di studente, unico avente diritto;
- 2) l'80%, se il coniuge superstite concorre con un figlio avente diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano due figli aventi diritto;
- 3) il 90%, se il coniuge superstite concorre con due figli aventi diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano tre figli aventi diritto;
- 4) il 100%, se il coniuge superstite concorre con tre o più figli aventi diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano quattro o più figli aventi diritto;
- 5) il 30%, se in mancanza del coniuge e di figli, il superstite sia un solo genitore;
- 6) il 50%, se, in mancanza del coniuge e di figli, i superstiti siano ambedue i genitori.

Le singole **rate** di rendita **si prescrivono** nel termine di **5 anni**.

Prestazioni accessorie

La **pensione di invalidità** spetta all'Iscritto a condizione che:

- alla data di decorrenza della prestazione non abbia superato il limite di età previsto per la liquidazione della pensione di vecchiaia;
- risulti inabile in modo permanente all'espletamento dell'attività agenziale;
- sia cessato dall'attività agenziale;
- possa far valere 5 anni di effettiva contribuzione al Fondo;
- non siano trascorsi più di 3 anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultimo contributo utile versato per l'attività agenziale prestata (con Impresa aderente o non aderente);
- lo stato di invalidità non sia anteriore all'iscrizione al Fondo.

La **pensione indiretta** per morte di Agente in attività spetta ai superstiti dell'Agente stesso che al momento del decesso:

- abbia versato almeno 5 anni di contribuzione, a condizione però che alla data dell'evento non siano trascorsi più di tre anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultimo contributo versato;
- abbia versato almeno 15 anni di effettiva contribuzione al Fondo, anche se da prosecutore volontario.

Sono considerati superstiti aventi diritto alla pensione i seguenti famigliari:

a) Coniuge;

b) Figli che non abbiano compiuto il 18° anno di età ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili

al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso.

Se i figli risultano a carico del genitore al momento del decesso, e non prestano lavoro retribuito, il diritto a pensione si ha altresì:

- nel caso in cui abbiano compiuto il 18° anno di età ma non abbiano superato il 21°, qualora frequentino una scuola media o professionale;
 - fino al compimento del 26° anno di età, limitatamente alla durata del corso di studi, qualora frequentino l'Università.
- c) **Genitori** purché inabili ed a carico dell'Agente deceduto, sempre che questi non avesse né coniuge né figli aventi diritto alla pensione.

La pensione indiretta decorre, qualunque sia la data della domanda, dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso dell'Agente.

Le singole **rate** di rendita **si prescrivono** nel termine di **5 anni**.

Ai fini dell'indicazione degli **aventi diritto** e delle **quote spettanti**, si rinvia a quanto precisato con riferimento alla **pensione di reversibilità**.

Prestazioni nella fase di accumulo

Riscatto: L'Agente che cessa dall'attività agenziale ha diritto a chiedere il riscatto. Per gli iscritti in base a domanda di iscrizione successiva al 31.12.2014 il valore del riscatto non può eccedere la riserva matematica della quota di pensione maturata al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta. È fatto salvo, in ogni caso, il cumulo dei contributi a carico dell'iscritto, nonché, a decorrere dalle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, l'ulteriore importo pari al 40% della contribuzione versata a carico dell'Impresa. A decorrere dalle domande presentate in data 1° gennaio 2025 e successiva, l'ulteriore importo della contribuzione a carico dell'Impresa sarà pari all'80%.

Nel caso di morte dell'Agente che non dia diritto a pensione, né indiretta né di reversibilità, la posizione maturata può essere riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza dei predetti soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.

La prestazione di **riscatto** si **prescrive** nel termine ordinario di **10 anni**.

Trasferimento: Decorsi due anni di iscrizione al Fondo, agli Agenti iscritti è data facoltà di chiedere il trasferimento della posizione maturata presso altra forma pensionistica di cui al d.lgs. n.252/2005. Il trasferimento può essere chiesto in ogni momento se cessata l'attività agenziale.

Anche nel caso del trasferimento, per gli iscritti in base a domanda di iscrizione successiva al 31.12.2014 l'importo dovuto a titolo di trasferimento non può eccedere la riserva matematica della quota di pensione maturata al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta. È fatto salvo in ogni caso il cumulo dei contributi a carico dell'iscritto, nonché, a decorrere dalle domande presentate in data 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, l'ulteriore importo pari al 40% della contribuzione versata a carico dell'Impresa.

A decorrere dalle domande presentate in data 1° gennaio 2025 e successiva, l'ulteriore importo della contribuzione a carico dell'Impresa sarà pari all'80%.

Parte II 'Le informazioni integrative'

(valida per iscritti in base a domanda di iscrizione presentata dopo il 31.12.2014)

FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'Le informazioni sull'investimento'

(in vigore dal 26/05/2026)

Che cosa si investe

Il patrimonio investito di FPA è costituito da tutti i contributi versati tempo per tempo dagli Agenti e dalle Imprese preponenti.

Aderendo a FPA l'Agente può, infatti, beneficiare di un contributo annuale da parte dell'Impresa. Se l'Agente ritiene utile incrementare l'importo della sua pensione complementare, può versare **contributi ulteriori** rispetto a quello ordinario (base + aggiuntivo) previsto dallo Statuto.



*Le misure ordinarie ed integrative della contribuzione sono indicate nella **SCHEDA 'I destinatari e i contributi'** (Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente').*

Dove e come si investe

Il patrimonio finanziario del Fondo è investito sulla base della **politica di investimento** definita dal Fondo.

Il Fondo gestisce le proprie risorse patrimoniali in forma diretta.

A seguito dell'emanazione da parte di COVIP della deliberazione del 16 marzo 2012 (G.U. 29 marzo 2012 n.75) "disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento", il Fondo ha ridefinito in maniera formale la strategia finanziaria volta a realizzare la copertura delle passività collegate ai trattamenti pensionistici a favore degli Iscritti, obiettivo primario considerata la natura a prestazione definita del Fondo.

Il processo d'investimento del patrimonio coinvolge i seguenti soggetti:

- il Consiglio di Amministrazione (CdA), che definisce la politica d'investimento del Fondo;
- la Commissione per gli Investimenti, organo consultivo che supporta il CdA nella definizione e nell'attuazione delle strategie;
- il Direttore Generale che in forza della delega attribuita dal CdA, attua la politica di investimento secondo gli obiettivi e le modalità dallo stesso definite, approvando gli investimenti/disinvestimenti degli strumenti non alternativi, secondo le proposte formulate dal Responsabile del Settore Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- l'Ufficio Finanza, nella persona del Responsabile del Settore Amministrazione, Finanza e Contabilità, che ha il compito di formulare le proposte di investimento/disinvestimento delle risorse finanziarie del Fondo, nel rispetto dei limiti stabiliti dal CdA, da sottoporre all'approvazione del Direttore Generale.

Nella gestione il Fondo non ha ancora integrato i fattori ESG nei propri processi decisionali.

Le attività di controllo del processo di investimento sono state definite dal CdA ed affidate al titolare della Funzione di gestione dei rischi, che è anche responsabile dell'attività di controllo della gestione finanziaria.

Le risorse gestite sono depositate presso un "depositario", che controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

I rendimenti e i rischi dell'investimento

Il modello di gestione finanziaria adottato prevede un approccio Liability Driven Investment (LDI) attuato mediante tecniche di Asset Liability Management (ALM) secondo cui le scelte d'investimento sono legate alla distribuzione temporale degli impegni.

Le passività del Fondo, individuate in ottica ALM e desunte dal bilancio tecnico redatto annualmente dall'Attuario tempo per tempo incaricato, vengono analizzate separatamente con riferimento a due periodi distinti:

- il primo comprensivo dei primi 30 anni di sviluppo del bilancio tecnico. La copertura di queste passività è affidata in larga parte al Portafoglio di Copertura (PdC), composto principalmente da obbligazioni governative o societarie. Tale portafoglio ricopre un peso di circa il 60% del patrimonio totale del Fondo;
- il secondo riferito agli anni di proiezione restanti del bilancio tecnico successivi al primo trentennio, cioè fino all'estinzione dell'intera collettività che risulta presente alla data del bilancio. La copertura è affidata al Portafoglio di Lungo Periodo (PdLP), pari a circa il 40% del patrimonio complessivo, costituito dalle asset class appartenenti ai mercati pubblici (in particolare investimenti azioni, oltre ad obbligazioni governativi e corporate) - che rientrano nel perimetro del Portafoglio di Mercato (PdM) - e dalle asset class illiquide, raggruppate nel Portafoglio di investimenti Alternativi (PdA).

La parte di patrimonio residuale al PdC, il PdLP, composto dal PdM e dal PdA, è destinato alla copertura delle passività che rappresentano gli impegni per gli anni successivi al primo trentennio fino al termine del periodo considerato nel bilancio tecnico oltre, eventualmente, alle residuali passività dei primi 30 esercizi che non trovassero piena copertura con il PdC. Tale componente patrimoniale dovrà costituire il montante alla fine del 30° anno per coprire le passività dal 31° anno in poi. Pertanto, non dovendo adempiere nel breve periodo ad impegni previdenziali, il PdLP e più specificatamente il PdM, essendo caratterizzato da investimenti azionari, avrà un orizzonte temporale sufficientemente lungo, in grado di far emergere il premio per il rischio dei titoli azionari che caratterizza questa tipologia di investimento.

L'obiettivo è quello di generare, con elevata probabilità, nel lungo periodo un *extra* rendimento rispetto al *target* del tasso tecnico del 3,00% annuo, che garantisce l'equilibrio nel Bilancio tecnico - attuariale tra il patrimonio e le riserve tecniche.

Rendimenti Storici

I rendimenti netti ottenuti dalle due gestioni dal 2017 al 2025:

Anno di riferimento	Gestione ordinaria	Gestione integrativa
2017	4,62%	4,85%
2018	3,96%	4,20%
2019	9,26%	9,07%
2020	4,06%	4,28%
2021	5,99%	5,72%
2022	7,07%	4,02%
2023	4,30%	4,37%
2024	5,36%	5,64%
2025	5,63%	5,37%

Dove trovare ulteriori informazioni

Per ulteriori approfondimenti, consultare, inoltre, i seguenti documenti:

- il **Documento sulla politica di investimento**;
- il **Bilancio** (e le relative relazioni);
- gli **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.



*Tutti questi documenti sono nell'**area pubblica** del sito web (www.fonage.it).*

*È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la "**Guida introduttiva alla previdenza complementare**".*



Parte II 'Le informazioni integrative'

(valida per iscritti in base a domanda di iscrizione presentata dopo il 31.12.2014)

FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'

(in vigore dal 26/05/2026)

Le fonti istitutive

FPA è stato costituito con atto pubblico del 29.11.1975, a seguito di un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e SNA (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione).

Gli organi e il Direttore generale

Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli Iscritti (Agenti e Pensionati) e dalle Imprese mandanti: Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci. I suddetti organi sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di Iscritti e di Imprese mandanti.

L'**Assemblea dei Delegati** è costituita da 32 delegati di cui 24 eletti in rappresentanza degli Iscritti (16 Agenti e 8 Pensionati) e 8 nominati in rappresentanza delle Imprese. I rappresentanti delle Imprese hanno diritto a 3 voti ciascuno così da garantire il principio di pariteticità nella formazione della volontà assembleare. L'elezione dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite nel regolamento elettorale.

Il **Consiglio di Amministrazione** è costituito da 6 componenti eletti dall'Assemblea dei delegati, di cui metà eletti dai delegati degli Iscritti e metà eletti dai delegati delle Imprese. Gli amministratori eletti in rappresentanza degli Iscritti devono essere due iscritti attivi contribuenti ed un iscritto titolare di pensione diretta.

L'attuale Consiglio è in carica fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2029 ed è così composto:

Sergio Sterbini (<i>Presidente</i>)	Nato a Roma (RM), il 03.01.1964, in rappresentanza degli Agenti.
Umberto Guidoni (<i>VicePresidente</i>)	Nato a Roma (RM), il 28.03.1969, in rappresentanza delle Imprese.
Angelo Agnelli	Nato a Milano (MI), il 10.08.1963, in rappresentanza delle Imprese.
Claudio Belletti	Nato a Calestano (PR), il 22.08.1957, in rappresentanza delle Imprese.
Gennarino Cafagna	Nato a Barletta (BA), il 29.03.1951, in rappresentanza dei Pensionati.
Salvatore Palma	Nato a Mazzarino (CL), il 17.06.1965, in rappresentanza degli Agenti.

Il **Collegio dei Sindaci** è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei Delegati nel rispetto del criterio paritetico.

L'attuale Collegio è in carica fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2029 ed è così composto:

Roberto Munno (<i>Presidente</i>)	Nato a Roma il 14.05.1966, in rappresentanza delle Imprese.
Giuseppe Alpestri	Nato a Latina il 17.05.1971, in rappresentanza delle Imprese.
Silvia Carofalo	Nata a Lecce il 30.04.1970, in rappresentanza degli Agenti.
Omero Martella	Nato a L'Aquila il 03.09.1962, in rappresentanza degli Agenti.
Federico Capatti (<i>supplente</i>)	Nato a Roma il 02.03.1961, in rappresentanza delle Imprese.
Luciano Maistri (<i>supplente</i>)	Nato a Trento il 26.03.1966, in rappresentanza degli Agenti.

Direttore Generale: Marco Guglielmi, nato a Roma il 02.06.1966.

La revisione legale dei conti

La funzione di revisione legale dei conti è attualmente attribuita al Collegio dei Sindaci.

Lo Statuto prevede, inoltre, che tale funzione possa essere conferita, con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro e individuati con proposta motivata del Collegio stesso.

Il Depositario

Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di FPA è BNP Paribas SA – Succursale Italia, con sede in piazza Lina Bo Bardi, 3 – 20124 Milano.

Dove trovare ulteriori informazioni

Per ulteriori approfondimenti, consultare i seguenti documenti:

- lo **Statuto** (Parte IV - Profili Organizzativi);
- il **Regolamento elettorale**;
- il **Documento sul sistema di governo**;
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.



Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito web (www.fonage.it).

È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la "**Guida introduttiva alla previdenza complementare**".

Parte II 'Le informazioni integrative'

(valida per iscritti in base a domanda di iscrizione presentata dopo il 31.12.2014)

FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'Regime fiscale'

(in vigore dal 01/07/2026)

Contributi

A decorrere dal periodo d'imposta 2026, i contributi destinati al Fondo possono essere dedotti dal reddito complessivo imponibile soggetto a tassazione fino ad un massimo di 5.300,00 euro.

Entro il 30 dicembre dell'anno successivo a quello di versamento, l'Iscritto dovrà comunicare al Fondo l'eventuale importo dei contributi non dedotti in modo che il Fondo ne possa tener conto in sede di tassazione della prestazione esentando dall'imposizione fiscale la parte di pensione riferita alla contribuzione non dedotta.

Fase di accumulo (regime tributario)

Il regime fiscale dei rendimenti realizzati dal Fondo nella fase di accumulazione è disciplinato dall'art.17 del d. lgs. n.252/2005 ed è differenziato tra la Gestione ordinaria e la Gestione integrativa. La Gestione ordinaria non è costituita in conti individuali e pertanto non è soggetta ad imposta nella fase di accumulazione. La Gestione integrativa, invece, è soggetta all'imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto di gestione maturato annualmente, nei limiti della parte attribuita ai conti individuali degli aderenti. La quota del risultato derivante da investimenti in titoli di Stato e prodotti assimilati è soggetta ad un'aliquota ridotta del 12,5%. Spetta inoltre il credito di imposta del 9% per gli investimenti in particolari attività finanziarie a medio-lungo termine.

I rendimenti tassati in capo al Fondo non sono imponibili all'atto dell'erogazione della prestazione.

Fase delle prestazioni

Le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, imponibili solo per la parte che non è stata già assoggettata a tassazione nella fase di accumulo. È quindi esente la parte di prestazione che deriva dai contributi non dedotti, dai rendimenti già tassati e dal credito d'imposta.

Pensioni:

Le pensioni erogate dal Fondo sono assoggettate a tassazione secondo le seguenti modalità, sulla base del periodo di maturazione:

- per la parte di pensione derivante dai contributi versati fino al 31.12.2000: tassazione ordinaria IRPEF sull'87,5%;
- per la parte di pensione derivante dai contributi versati a partire dall'1.1.2001 e fino al 31.12.2006, al netto della parte di pensione derivante dai rendimenti già tassati in capo al Fondo e dai contributi non dedotti in fase di accumulazione: tassazione ordinaria IRPEF;

- per la parte di pensione derivante dai contributi versati a partire dal 1.1.2007, al netto della parte di pensione derivante dai rendimenti già tassati in capo al Fondo e dai contributi non dedotti in fase di accumulazione: tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del 15% diminuita di uno 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al 15° fino ad un minimo del 9%.

Le rivalutazioni delle prestazioni pensionistiche in fase di erogazione sono tassate con imposta sostitutiva IRPEF del 26% ai sensi dell'art. 44, lett. *g-quinquies*, del T.U.I.R.

Riscatti:

Il riscatto della posizione maturata (calcolato con le modalità stabilite dall'art. 15 del Regolamento) è soggetto al seguente regime fiscale:

- l'eventuale quota maturata fino al 31.12.2000 è assoggettata a tassazione separata, con effettuazione di una ritenuta d'acconto in fase di erogazione;
- l'eventuale quota maturata dall'1.1.2001 fino al 31.12.2006 è assoggettata a tassazione ordinaria IRPEF, al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (tale quota, in ipotesi di riscatto per premorienza, è soggetta a tassazione separata);
- la quota maturata dall'1.1.2007 è assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta 23% al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (in ipotesi di riscatto per premorienza l'aliquota è pari al 15% diminuita dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo successivo al 15° fino ad un minimo del 9%).

Trasferimenti:

Il trasferimento della posizione contributiva è fiscalmente neutro.

Al Fondo pensione cessionario verrà quindi trasferita la posizione maturata (calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento) senza alcuna trattenuta fiscale.

Nota informativa

Appendice

“Informativa sulla sostenibilità”

(aggiornata al 27/03/2026)

FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Come previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088 (di seguito “Regolamento *Disclosure*”), così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852, e dalla relativa normativa di attuazione in merito all’informativa precontrattuale, nella presente sezione si forniscono le informazioni sulla politica di investimento adottata dal **Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione** (di seguito “FPA”) rispetto agli obiettivi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale indicati comunemente dall’acronimo “ESG”, eventualmente perseguiti.

**Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali
e
non ha come obiettivo investimenti sostenibili**

FPA, nella definizione della propria *policy* di investimento, illustrata in dettaglio nel Documento sulla politica di investimento, non adotta allo stato attuale una politica attiva di promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali e degli investimenti sostenibili.

Tuttavia, sempre con maggior frequenza, al termine del processo di *asset selection* viene adottato un approccio *best in class* tra gli strumenti ritenuti assimilabili dal punto di vista rischio rendimento privilegiando quelli a più elevato score “ESG”.



I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

NO

FPA, nonostante abbia dichiarato di non essersi dotato, allo stato, di una *policy* relativa all'implementazione di criteri "ESG" all'interno del processo d'investimento ha progressivamente strutturato delle procedure per la mappatura ed il monitoraggio dei rischi di sostenibilità e, quindi, l'integrazione degli stessi nell'ambito dell'attività di gestione dei rischi, così come formalizzato nella Politica di gestione dei rischi adottata in conformità alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/2341.

Dalle analisi effettuate, volte ad individuare lo score medio "ESG" del portafoglio di investimenti è attualmente emersa un'esposizione della gestione finanziaria ai rischi "ESG" coerente con le soglie di *risk appetite* individuate dal Fondo.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

NO

FPA dichiara di non valutare gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, per le motivazioni di seguito riportate:

- il Fondo rientra tra le entità con meno di 500 dipendenti, per le quali il Regolamento Disclosure non prevede l'obbligo di considerare i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità;
- gli investimenti del Fondo riguardano principalmente strumenti finanziari emessi da società quotate su mercati regolamentati, le quali sono soggette a obblighi di trasparenza e di *reporting* che favoriscono il mantenimento di standard qualitativi elevati anche con riferimento ai fattori ambientali, sociali e di *governance*;
- l'aver adottato il principio *best in class* al termine del processo di selezione dei prodotti da inserire in portafoglio costituisce per il Fondo di per sé un'azione mitigante rispetto al non considerare gli eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.



Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(Dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del regolamento (UE) 2020/852)